



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

APPROVATO

CON DELIBERA DI C.C. N. 79 DEL 29.09.2016

MODIFICATO

CON DELIBERA DI C.C. N. 54 DEL 30.07.2020

CON DELIBERA DI C.C. N. DEL

INDICE GENERALE

Titolo I	Disposizioni generali
Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Limiti alla potestà regolamentare
Art. 3	Individuazione delle entrate tributarie
Titolo II	Gestione delle entrate tributarie
Art. 4	Responsabili delle entrate
Art. 5	Gestione delle entrate
Art. 6	Modalità di versamento
Art. 7	Attività di verifica e di controllo
Art. 8	Ravvedimento operoso
Art. 9	Accertamento esecutivo tributario per Omissione e ritardo dei pagamenti
Art. 10	Dilazioni e rateizzazioni di pagamento
Titolo III	Attività di riscossione e rimborso
Art. 11	Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti
Art. 12	Rimborsi
Art. 13	Compensazioni
Art. 14	Riscossione coattiva
Art. 15	Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate tributarie comunali
Art. 15-bis	Interessi moratori
Art. 15-ter	Costi di elaborazione e notifica
Titolo IV	Diritti del contribuente
Capo I	Istituti deflattivi del contenzioso
Art. 16	Accertamento con adesione
Art. 17	Ambito di applicazione dell'istituto
Art. 18	Competenza
Art. 19	Attivazione del procedimento di definizione
Art. 20	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale
Art. 21	Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 22	Atto di accertamento con adesione
Art. 23	Perfezionamento della definizione
Art. 24	Effetti della definizione
Art. 25	Riduzione delle sanzioni
Capo II	Diritto di interpello
Art. 26	Istituzione del diritto di interpello
Capo III	Reclamo e mediazione [Abrogato]
Capo III	Autotutela
Art. 27	Autotutela
Capo IV	Conciliazione Giudiziale
Art. 28	Conciliazione Giudiziale
Titolo V	Disposizioni finali
Art. 29	Disposizioni finali

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e della L. 160/2019.
2. Il Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate tributarie comunali ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'Ente.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio al rispetto di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente Regolamento, in base all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art. 3 - Individuazione delle entrate tributarie

1. Le singole entrate tributarie possono essere disciplinate con specifici regolamenti.
2. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni riferite alle singole entrate, tenuto conto delle norme di legge e dei regolamenti afferenti le singole entrate.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano in quanto non in contrasto con quelle contenute nei Regolamenti di disciplina delle singole entrate tributarie.

Titolo II

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4 - Responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. Il soggetto responsabile delle entrate tributarie è di seguito chiamato "Responsabile".
2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000.
5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo.
6. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 - Gestione delle entrate

1. Le attività di accertamento, di recupero e di riscossione dei tributi comunali, congiuntamente o disgiuntamente, possono essere effettuate:
 - direttamente dall'Ente,
 - in associazione con altri Enti locali,
 - in affidamento a terzi.

Art. 6 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, può stabilire, in modo più favorevole al contribuente, i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Art. 7 - Attività di verifica e di controllo

1. Il Responsabile di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvede al controllo di versamenti,

dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano il singolo tributo.

2. Qualora le attività di gestione di un'entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del Responsabile.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
4. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile del tributo, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Art. 8 – Ravvedimento operoso

1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, così come modificato dal D.L. 124/2019 e dal D.Lgs. 87/2024, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, alle condizioni previste dalla legge.
2. Il ravvedimento, per essere efficace, comporta che il versamento del tributo, della sanzione e dell'interesse, sia effettuato contestualmente. Il calcolo delle sanzioni e degli interessi assume a riferimento la data del versamento.
3. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Art. 9 - Accertamento esecutivo tributario per Omissione e ritardo dei pagamenti

1. Il provvedimento di accertamento, di recupero o sanzionatorio di obbligazione tributaria, deve presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Gli atti di cui al comma 2 emessi a decorrere dal 01/01/2020, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. L'avviso di accertamento esecutivo tributario acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
6. La notifica degli avvisi di accertamento deve essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notificazione secondo quanto previsto dalle singole leggi che regolano il tributo; le relative spese postali e/o di notifica sono poste a carico dei soggetti morosi. Inoltre, quando possibile le suddette notifiche possono essere effettuate anche tramite PEC.

Art. 10 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, riguardanti avvisi di accertamento esecutivo emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni di pagamento, su apposito modello istanza predisposto dall'Ufficio Entrate e Tributi, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà del contribuente.
2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui al successivo comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
3. Le rateizzazioni sono concesse con provvedimento del Responsabile del tributo o suo delegato, su istanza presentata dal debitore, con ripartizione del pagamento in rate mensili di pari importo, secondo il seguente schema:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e. da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali di cui all'articolo 15, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

Su richiesta del debitore il Funzionario responsabile del tributo o suo delegato, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 3, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. All'istanza di proroga dovranno essere allegati, a pena di decadenza, l'ultimo estratto conto disponibile e quello alla data in cui fu concessa la rateizzazione, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 3, il Funzionario responsabile del tributo o suo delegato, può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili, quando l'importo delle rate:

- a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Per importi superiori a € 50.000,00 (cinquantamila) la rateizzazione può essere concessa previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge;

nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, il debito non può più essere rateizzato e il contribuente deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione, in mancanza il debito residuo verrà riscosso coattivamente dall'Ente;

la domanda dovrà essere sottoscritta dal debitore ed in caso di persone giuridiche o società di persone dal legale rappresentante;

l'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

4. E' facoltà del Responsabile del tributo o suo delegato richiedere altra documentazione al debitore ad integrazione della domanda presentata, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego dalla domanda di rateizzazione.
5. La domanda di rateizzazione può essere consegnata dal richiedente direttamente al Protocollo dell'ente, all'Ufficio Entrate e Tributi oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica, posta elettronica certificata o fax, allegando fotocopia del documento di identità.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva di cui al comma 4 il Responsabile del tributo adotta il provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione.
7. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateizzazione accordata.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.
9. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deve essere presentata al medesimo Agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Titolo III

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 11 - Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti

1. E' fissato in € 12,00 (dodici) il limite di esenzione dal versamento delle entrate tributarie comunali Imu-Tasi-Tari. Per gli altri tributi non sono previsti limiti minimi, se non diversamente specificato nel singolo regolamento dello specifico tributo.
2. Con riferimento ai tributi per i quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione o concessione in cui sono indicati tutti gli elementi necessari alla determinazione dei tributi dovuti, il limite indicato al comma 1 deve intendersi riferito alla singola autorizzazione o concessione di riferimento, prescindendo quindi dai limiti temporali indicati negli atti amministrativi medesimi.
3. Il limite degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento relativi alla applicazione dei tributi, ovvero degli eventuali verbali di accertamento che vengano elaborati nella fase del controllo dei versamenti eseguiti, è fissato in € 20,00 (venti). Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.
4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
5. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi e spese di notifica risulta inferiore a € 20,00 (venti).
6. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato

dal Comune non superi € 300,00 (trecento). Tale importo si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.

7. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 20,00 (venti).

Art. 12 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto, entro il termine in cui opera la prescrizione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il Responsabile del tributo, entro i termini di legge, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi.
3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni tributo e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore ad € 12,00 (dodici).

Art. 13 – Compensazioni

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Le compensazioni sono disciplinate dall'art. 10 "Tutela dell'integrità patrimoniale" del Regolamento comunale per l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato al debitore per l'adempimento con l'atto di contestazione. Le procedure relative al recupero di somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate, fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti il singolo tributo, contestualmente all'atto di contestazione. Nel caso di avviso di accertamento esecutivo tributario, emesso a partire dal 01/01/2020, decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a. il Comune;

- b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a;
- c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- 5. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 15 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate tributarie comunali

- 1. Gli interessi per la riscossione delle entrate tributarie comunali, sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi in caso di rimborso, a decorrere dalla data di eseguito versamento.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 15-bis - Interessi moratori

- 1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
- 2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.a. si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 15-ter – Costi di elaborazione e notifica

- 1. In caso di riscossione coattiva effettuata direttamente dal Comune o tramite i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300,00 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600,00 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

2. In caso di riscossione coattiva affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, spettano alla stessa gli oneri e le quote stabilite dalla normativa vigente.

Titolo IV

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

CAPO I - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 16 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 19.6.1997, n. 218 e successive modificazioni e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 17 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione, in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio Comunale deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
6. Resta fermo il potere dell'Ufficio Comunale di annullare in tutto o in parte, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 18 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 19 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio Comunale nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - e) di comune accordo fra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. L'Ufficio Comunale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, anche a mezzo PEC, con l'indicazione del tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; l'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio Comunale.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, l'Ufficio Comunale procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente

comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire. La presentazione dell'istanza viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17.
6. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
8. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
9. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

Art. 22 - Atto di accertamento con adesione

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.
3. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione, redatto dall'Ufficio Comunale, in duplice esemplare che deve essere sottoscritto dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge, e dal Funzionario responsabile del Tributo.
4. Nell'atto devono essere indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, dovuti in dipendenza della definizione.

Art. 23 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento dilazionato dell'atto di accertamento con adesione, con le modalità definite dall'art. 10 del presente regolamento. In caso di rateizzazione dell'atto di accertamento con adesione, la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi dell'art.10.
3. A seguito del mancato pagamento di una rata di cui al punto 2, l'ufficio Entrate e Tributi procede all'immediata riscossione coattiva delle somme ancora di riscuotere, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 24 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio Comunale.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio Comunale di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio Comunale alla data medesima.

Art. 25 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per omessa o infedele denuncia che hanno dato luogo all'accertamento originario, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 26 - Istituzione del diritto di interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. L'interpello è disciplinato dall'art. 18 "Interpello" del Regolamento comunale per l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.

CAPO III - RECLAMO E MEDIAZIONE [Abrogato]

CAPO III - AUTOTUTELA

Art. 27 – Autotutela

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, come disciplinato dall'art. 15 "Esercizio del potere di autotutela obbligatoria" e dall'art. 16 "Esercizio del potere di autotutela facoltativa" del Regolamento comunale per l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.

CAPO IV - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 28 - Conciliazione Giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Corti di Giustizia Tributarie, e presso la Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i.
2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.
3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei Regolamenti delle singole entrate tributarie, e del Regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2017 e conseguentemente si considerano abrogati i seguenti Regolamenti:
 - Regolamento comunale autotutela in materia tributaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 269 del 21/12/1998;
 - Regolamento comunale sanzioni amministrative pecuniarie in materia tributaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 271 del 21/12/1998;
 - Regolamento comunale accertamento con adesione in materia tributaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 270 del 21/12/1998 e s.m.i.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.